Allegato "A" al repertorio n.26558/14954

STATUTO DELLA FONDAZIONE BERTI ETS

ART.1 - DENOMINAZIONE

Con atto a rogito notaio Federico Guasti di Milano in data 7 maggio 1999 repertorio n.40230/8181 fu costituita per volontà del dottor Luciano Berti (nato ad Alessandria il 26 gennaio 1931) una Fondazione, denominata FONDAZIONE BERTI PER L'ARTE E LA SCIENZA ONLUS, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano in data 4 luglio 2001 al n. 44 e che ha successivamente assunto la denominazione di FONDAZIONE BERTI - ONLUS.

Con deliberazione in data 23 febbraio 2026 repertorio n.26544/14594 del notaio Enrico Maria Sironi di Gallarate, il presente statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, con la seguente denominazione:

"FONDAZIONE BERTI ETS".

La locuzione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS possono essere utilizzati e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, quali disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo Codice del Terzo settore o CTS).

ART.2 – SCOPO E ATTIVITÀ

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, in conformità alle volontà del fondatore, scopo della Fondazione è quello di promuovere, attuare e sostenere iniziative di carattere privato o pubblico che si pongano come obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di beneficenza, sia con azioni di supporto che attraverso l'assunzione diretta di iniziative specifiche e degli oneri da queste derivanti.

A tal fine la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS.

Il tutto, in particolare, mediante:

- il sostegno della ricerca scientifica di interesse sociale, in particolare biomedica, in qualsiasi forma;
- la promozione della cultura e dell'arte.

Lo scopo principale di tutte le attività è quello di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Pertanto, la Fondazione opererà per aiutare ed incoraggiare giovani artisti e ricercatori, praticanti e studiosi delle varie discipline artistiche o scientifiche, comprese quelle relative alle scienze economiche e sociali, purché persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

La Fondazione potrà devolvere somme anche a sostegno di iniziative umanitarie, di carattere sociale o culturale nei limiti di legge.

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà istituire borse di studio o di ricerca, potrà contribuire al finanziamento di fondazioni, associazioni, persone fisiche o giuridiche, società o enti in genere che perseguano obiettivi analoghi, tramite elar-

gizioni in qualsiasi forma, il tutto nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

Negli ambiti sopra descritti, potranno essere finanziate pubblicazioni, incontri, conferenze e qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà, inoltre:

- organizzare manifestazioni;

- svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, con precisazione che l'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità all'art.7 CTS.

2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa, in attuazione della volontà del disponente, al Consiglio di Amministrazione.

3. Le finalità e le attività sopra indicate potranno essere, rispettivamente, perseguite e svolte dalla Fondazione anche operando in collaborazione, supportando o promuovendo l'attività di istituzioni pubbliche od enti privati, sia aventi natura commerciale che non commerciale.

ART.3 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione del fondatore di Lire 3.000.000.000 (tremiliardi), corrispondenti ad euro 1.549.370,70 (unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettanta virgola settanta).

La Fondazione potrà accettare eredità, legati, donazioni e contribuzioni e potrà investire il proprio patrimonio anche in beni mobili e immobili.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i frutti del patrimonio, con i proventi di eventuali liberalità ed eredità e con ogni altro provento non specificatamente destinato ad aumento del patrimonio.

Il patrimonio dell'ente, come di volta in volta incrementato, comprensivo di ogni eventuale ricavo, rendita, provento ed entrata comunque denominata, dovrà essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2 e/o per supportare l'attività di enti aventi finalità analoghe o coincidenti con quelle della Fondazione.

Art.4 - SEDE

La sede della Fondazione è in Cernusco sul Naviglio, via Gobetti

n.2/A.

ART.5 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vice Presidente;

- il Comitato Direttivo;

- l'Organo di controllo (ed eventualmente il Revisore legale dei conti).

ART.6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, di cui tre vitalizi e due temporanei.

I consiglieri vitalizi sono nominati dal Fondatore o cooptati dagli altri consiglieri vitalizi come infra precisato.

I due consiglieri non vitalizi sono cooptati con delibera a maggioranza dei consiglieri vitalizi e durano in carica per un triennio, fino alla data della riunione del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora uno o più dei consiglieri vitalizi venga a cessare dalla carica, il suo successore (preferibilmente scelto nell'ambito della famiglia del Fondatore) viene cooptato a maggioranza dai restanti consiglieri vitalizi e assumerà la qualifica di consigliere vitalizio.

Qualora uno dei consiglieri non vitalizi venga a cessare dalla carica, i restanti membri del Consiglio cooptano altro membro

che resta in carica sino alla scadenza del periodo per il quale era stato nominato il membro sostituito.

Nel caso in cui venissero a mancare tutti i consiglieri vitalizi, senza che si sia provveduto alla loro sostituzione, la nomina dei tre consiglieri vitalizi avviene come segue: un consigliere sarà nominato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Mario Negri in Milano e due Consiglieri dal più anziano tra i discendenti diretti del Fondatore.

Sono cause di cessazione dalla carica di ciascun membro del Consiglio, escluso il fondatore: le dimissioni, il mancato intervento senza giustificato motivo a quattro sedute consecutive del Consiglio ed ogni altra situazione che, a giudizio della maggioranza di almeno cinque dei componenti in carica del Consiglio, tra i quali il Presidente, non consenta la ulteriore permanenza nella carica.

ART.7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il suo Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario.

La convocazione delle riunioni del Consiglio è disposta dal Presidente o dal Vice Presidente, mediante invito scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, spedito ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione,

con mezzi che assicurino la prova del ricevimento.

Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite se sono presenti almeno i due terzi dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni relative viene redatto, a cura del Segretario nominato dal Consiglio anche non fra i suoi membri, un verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In particolare:

-nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali i convenuti potranno affluire, salvo che, trattandosi di riunione da svolgersi esclusivamente in videoconferenza, il luogo di convocazione non sia indicato;

-ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato da tutti gli altri e deve essere in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-al Presidente della riunione deve essere consentito, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione, con omissione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza: in tale ipotesi, qualora il verbale della riunione venga redatto successivamente alla riunione medesima (con la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario o il notaio verbalizzante.

ART.8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio ed all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità agli scopi della Fondazione.

Esso determina come realizzare tali scopi e provvede in ordine alla custodia ed alla gestione del patrimonio ed all'organizzazione interna.

Il Consiglio delibera inoltre su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio approva il bilancio entro il mese di aprile di ogni anno.

Il Consiglio può delegare alcune delle proprie attribuzioni, esclusa l'approvazione del bilancio e del budget dell'esercizio, al Comitato Direttivo.

Il Consiglio può nominare un "Comitato di esperti" avente funzioni consultive per il Consiglio stesso.

ART.9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti fra i consiglieri dal Consiglio stesso.

In deroga a quanto sopra disposto, il Fondatore può riservarsi la carica di Presidente e nominare il Vice Presidente.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Della rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio possono

essere investiti, con delibera del Consiglio, anche singoli consiglieri.

Al Presidente è attribuito, con facoltà di delega, il potere di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa, ivi compresa la stipulazione di negozi, il compimento di atti relativi ai rapporti con banche di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma, l'utilizzazione delle disponibilità liquide, la stipulazione di contratti di affitto e di lavoro dipendente.

Il Presidente sottoscrive gli atti e quanto occorra in merito alle attività della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Direttivo e a quanto concerne i rapporti con le autorità tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno riferendo nel più breve termine al Consiglio stesso.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci a tutti gli effetti o anche per quanto riguarda l'assunzione della presidenza delle riunioni.

ART.10 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo, se nominato, è composto da un minimo di

tre membri ad un massimo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttivo viene nominato dal Consiglio che ne determina i compensi, resta in carica per un triennio e redige ed approva il regolamento per il proprio funzionamento.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria delle iniziative della Fondazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio in sede di approvazione del budget di esercizio.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato Direttivo e lo presiede.

ART.11 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione e può essere monocratico o composto da tre membri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 CTS.

I membri dell'organo di controllo durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo, e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

- verifica il rispetto di principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e il suo concreto

funzionamento;

- svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa applicabile;

- ove i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito albo, esercita il controllo contabile;

- partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo, o ciascun membro dell'organo, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Ove previsto ai sensi di legge e salvo che l'attività di revisione sia svolta dall'organo di controllo in conformità all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 117/2017, il consiglio di amministrazione nomina un revisore legale per lo svolgimento delle attività di controllo contabile, che dura in carica per tre esercizi e può essere confermato alla scadenza del mandato.

I componenti il Collegio devono partecipare alle sedute del Consiglio e la loro assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute stesse comporta decadenza dalla carica.

Art. 12 - COMPENSI

Al Presidente, al Vice Presidente e ad ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione, sarà riconosciuto il rimborso di

tutte le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Inoltre sarà attribuito all'intero Consiglio un compenso annuo da ripartire tra i propri componenti, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, lettera a) del citato D.Lgs. n. 117/2017.

Ai membri dell'Organo di controllo viene riconosciuto un compenso annuo nella misura minima prevista dalle vigenti tariffe.

ART.13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare, entro la data del 30 aprile di ciascun esercizio, il bilancio d'esercizio, in conformità agli articoli 13 e 14 CTS.

Non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai sensi della normativa applicabile.

ART.14 – LIBRI SOCIALI

La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori, i quali sono a disposizione presso la sede della Fondazione.

ART. 15 - MODIFICHE STATUTARIE. OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Le modifiche del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

Le eventuali operazioni di trasformazione, fusione e scissione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

ART.16 - ESTINZIONE

L'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di tutti i suoi componenti.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i consiglieri, i quali provvederanno a liquidare il patrimonio ed a devolverlo ad altri enti del Terzo settore, con particolare riguardo agli istituti di ricerca farmacologica e/o biomedica, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.17 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice del Terzo settore e del Codice Civile, nonché le altre norme di legge applicabili.

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.